

## **TI\_GERICHTE 90.2002.116 vom 26. Mai 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-05-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_90.2002.116](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.2002.116)

FR: TI\_GERICHTE 90.2002.116 du 26 mai 2003

IT: TI\_GERICHTE 90.2002.116 del 26 maggio 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 15**

anni, determinante per il dimensionamento delle zone edificabili giusta l'art. 15 lett. b LPT. Ciò che importa è che il bisogno sia provato in modo sufficiente e che la realizzazione dell'opera pubblica sia prevista con un relativa certezza (RDAT II-2000 n. 75 consid. 4, con rinvii; inoltre RDAT II-2000 n. 27, II-1997 n. 22 e I-1994 n. 40, che concernono particolarmente l'istituzione di vincoli per la realizzazione di posteggi pubblici). In quest'ordine di idee l'art. 28 cpv. 2 LALPT stabilisce che le rappresentazioni grafiche che compongono il piano regolatore devono fissare, tra l'altro, i fondi destinati a zone per i servizi e le attrezzature di interesse pubblico (lett. d) ed i posteggi pubblici (lett. p). Quest'ultima norma è precisata dall'art. 9 lett. b RLALPT, secondo cui il piano del traffico deve prevedere l'ubicazione e la capienza approssimativa dei posteggi pubblici. 4. 4.1. Secondo il rapporto di pianificazione, il fabbisogno futuro di posteggi per il nucleo di \_\_\_\_\_ è stimabile in circa 100-120 unità e potrà essere soddisfatto attraverso i sette posteggi previsti dal piano regolatore, in parte già realizzati. La mancanza di circa 20-40 posti auto sarà in particolare compensata dai posteggi previsti a nord (P2) e a sud del nucleo (P6); quest'ultimo sostituisce quello proposto nel piano regolatore precedente, ubicato tra la strada cantonale ed il sedime dell'ex ferrovia (cfr. rapporto citato, cifra 6.3.2, pag. 31). 4.2. La realizzazione di posteggi pubblici attorno al nucleo di Lugaggia, dove - in linea di principio - è vietata la realizzazione di posteggi privati e di autorimesse (art. 48 NAPR, applicabile attraverso il rinvio di cui all'art. 49 NAPR), risponde ad un sicuro interesse pubblico. Nemmeno i ricorrenti lo negano. Il piano del traffico non indica tuttavia, come invece prescrive l'art. 9 lett. b RLALPT, la capienza approssimativa di ciascun posteggio pubblico. Non è quindi dato di sapere, nemmeno per sommi capi, quanti posti auto potranno essere effettivamente ricavati dal complesso dei sette posteggi previsti intorno al nucleo, di cui una parte è già stata realizzata. La pianificazione dei bisogni in posteggi pubblici volti a servire le costruzioni poste nel nucleo appare pertanto carente. Di tale omissione si è accorto lo stesso Consiglio di Stato, che ha obbligato il comune a promuovere una procedura di variante del piano regolatore volta a rimediare (cfr. risoluzione impugnata, cifre 3.5.4 lett. c, pag. 32; 5.3 lett. h, pag. 63). Con queste premesse il Governo non poteva però, nel contempo, confermare il vincolo di posteggio pubblico imposto sulle proprietà dei ricorrenti, in difetto della possibilità, per il comune, di dimostrare la necessità di dover imprescindibilmente ricorrere alle stesse onde ricavare uno dei posteggi pubblici (il posteggio P6) pianificati attorno al nucleo. Prima di decidere in proposito doveva difatti essere determinato quanti posti auto potevano essere ricavati complessivamente attraverso

la controversa pianificazione dei posteggi pubblici; solo in seguito poteva esser stabilita la necessità di vincolare, a questo scopo, anche i mapp. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. 4.3. I ricorsi devono pertanto essere accolti già perché il comune non ha dimostrato in maniera sufficiente il bisogno di dover vincolare i mapp. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ per la realizzazione del posteggio pubblico P6. In assenza di questa dimostrazione la restrizione del diritto di proprietà dei ricorrenti attuata attraverso l'istituzione di questo vincolo non appare sorretta da un interesse pubblico preponderante. Non è, pertanto, nemmeno necessario procedere all'esame della proporzionalità del provvedimento. Una verifica compiuta di questi due requisiti presupponeva, d'altra parte, la conoscenza della capienza approssimativa degli svariati posteggi pubblici previsti a sud del nucleo di \_\_\_\_\_. 4.4. Non spetta al Tribunale, che non è un'autorità di pianificazione, assegnare una nuova funzione al territorio interessato. Come vuole la regola generale questo compito è di competenza del consiglio comunale di \_\_\_\_\_, dietro proposta del municipio; la relativa deliberazione dovrà successivamente conseguire l'avallo del Governo. Rimane beninteso riservato il diritto, per il comune, di riproporre l'annullata pianificazione, alla condizione tuttavia di compiutamente giustificare la necessità di vincolare i terreni dei ricorrenti per la realizzazione di posteggi pubblici, onde soddisfare i requisiti dell'interesse pubblico e della proporzionalità del provvedimento. 5. Il comune può essere sollevato dal pagamento della tassa di giudizio (art. 28 PAMM), ma non può sottrarsi all'obbligo di rifondere ai ricorrenti, assistiti da avvocati, delle adeguate ripetibili (art. 31 PAMM). Per questi motivi, visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie, dichiara e pronuncia 1. I ricorsi sono accolti. § la risoluzione 5 giugno 2002 (n. \_\_\_\_\_) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di \_\_\_\_\_ è annullata nella misura in cui approva l'imposizione del vincolo di posteggio pubblico a carico dei mapp. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. 2. Non si preleva una tassa di giudizio. Il comune di Lugaggia è tenuto a rifondere ai ricorrenti fr. 1'600.-- per ripetibili, in ragione di fr. 800.-- per \_\_\_\_\_ e di fr. 800.-- per \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. 3. Intimazione a: - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ rappr. da avv. \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ rappr. da studio legale \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ - Municipio di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ - Divisione della pianificazione territoriale, \_\_\_\_\_ - Consiglio di Stato, Residenza governativa, \_\_\_\_\_ Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente Il segretario